

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



CITTA' DI CODROIPO

**REGOLAMENTO
PER L'USO
DELL'IMPIANTO BASE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 172 del 1° luglio 1987

Art.1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'impianto base di proprietà comunale.

Art. 2

L'impianto base è gestito direttamente dal Comune.

Art. 3

Le attrezzature presenti nell'impianto base sono destinate ad assolvere alle esigenze ricreative della popolazione, favorendo l'accesso e l'utilizzo al più alto numero di fruitori di tutte le età e di tutte le categorie sociali.

Le modalità di accesso e di utilizzo dell'impianto sono fissate dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale può consentire l'uso delle attrezzature comprese nell'impianto base ad enti, società e gruppi sportivi solo a condizioni che tale concessione non impedisca nell'arco della settimana ed insufficiente misura l'uso indifferenziato da parte dei cittadini ancorché non aderenti ad enti, società o gruppo sportivo alcuno.

Art. 5

L'uso degli impianti è gratuito per la generalità dei cittadini e per le scuole.

Potrà essere fissato un canone d'uso per le concessioni in favore di enti, società o gruppi sportivi.

Nel caso delle attrezzature per il tennis potrà essere richiesto un canone anche per la fruizione da parte dei singoli cittadini.

Art. 6

Il canone a riscuotere dagli enti, società o gruppi sportivi, potrà essere ridotto od escluso qualora il concessionario, mediante stipula di apposita conversazione con il Comune, e in deroga a quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento, assuma a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia estesi anche ai periodi in cui le attrezzature non siano date in uso al concessionario medesimo.

Può rientrare nella suddetta previsione anche l'organizzazione di attività a titolo gratuito per la generalità della popolazione.

Art. 7

In caso di concessione, sono responsabili della conservazione del buon uso delle attrezzature, nonché della sicurezza dei fruitori e del pubblico ammesso, i dirigenti degli enti, società o gruppi sportivi concessionari.

Art. 8

All'impianto base è preposta una commissione di vigilanza composta da:

- il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante della Scuola, designato dal competente Provveditore agli Studi;
- un rappresentante delle società sportive locali, designato dal Consiglio Comunale.

Funge da Segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale designato dal Sindaco.

I componenti la commissione dureranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

Art. 9

Compiti della commissione sono:

- garantire l'utilizzo ordinato dell'impianto a favore della collettività nel rispetto e nei limiti delle caratteristiche e destinazione delle singole attrezzature;
- stabilire gli orari ed i programmi di utilizzo dell'impianto;
- segnalare al Comune le esigenze in ordine alla conservazione e al buon uso dell'impianto;
- assumere ogni iniziativa utile al miglior utilizzo dell'impianto

Art. 10

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del vigente Regolamento per l'esercizio degli impianti sportivi comunali e relative attrezzature e per la concessione in uso dei medesimi e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.